

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XXXVIII (CXII) Fasc. I

GIUSEPPE FELLONI

Scritti di Storia
Economica



GENOVA MCMXCVIII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento

1. Tra la metà del XV e la metà del XVI secolo lo stato genovese aveva quasi raggiunto in terraferma i confini che lo segneranno per tutta l'età moderna; esaurita la spinta espansiva, le sue cure maggiori erano allora rivolte ad un laborioso processo di consolidamento e di organizzazione territoriale, ostacolato dai particolarismi locali, ma probabilmente favorito dalle frequenti dominazioni straniere grazie alla maggior forza contrattuale che il comune ne ritraeva.

Il territorio soggetto al comune di Genova (il *districtus*, com'era anche chiamato) si estendeva da capo Corvo a Monaco e dal crinale appenninico al mare (*a jugo usque mare*), sia pure con saltuarie e talora vistose interruzioni di sovranità specie nella riviera di Ponente¹. E esso era suddiviso in tre zone geografiche, mantenute generalmente distinte nei documenti ufficiali: la riviera occidentale, la riviera orientale e le tre podesterie suburbane di Bisagno, Polcevera e Voltri, chiamate talvolta *tres valles*², ma per lo più *potestacie civitatis Ianue*³ o semplicemente *potestacie*. I luoghi posti a nord di esse, oltre il crinale, costituivano il c. d. oltregiogo, ma nelle lettere patenti inviate dal governo centrale alle autorità locali non è raro trovarli elencati sino ai primi del Cinquecento tra le circoscrizioni della riviera di Levante⁴ o di Ponente⁵.

* «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXV (1989), pp. 91-110.

¹ V. POLONIO, *L'amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento: l'archivio "Antico Comune"*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XVII/1 (1977), pp. 9-10.

² A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, c. 53 r.

³ Decreto 21.11.1447 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 539, c. 86 v.).

⁴ Lettere patenti 7.07.1483 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1086, c. 114 v.) e lettere patenti 9.03.1509 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3087).

⁵ Lettere patenti 9.08.1501 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3077).

All'interno di questa articolazione geografica, l'ordinamento territoriale era basato sulla condizione giuridica delle singole comunità nei confronti del governo centrale e rifletteva in qualche modo la diversa ripartizione del « potere » politico tra quelle e questo.

Sotto tale aspetto ed in via di prima approssimazione, le comunità del distretto si distinguevano in *terrae propriae*⁶ o *de directo comuni subditae*⁷ ed in *terrae conventionatae*⁸.

Nelle prime, spesso di antica acquisizione o frutto di conquiste o di donazioni, il comune genovese godeva di una sovranità assoluta, salvo il rispetto degli usi e delle consuetudini locali. Nelle seconde, che per lo più erano di aggregazione recente o volontaria, l'esercizio della sua sovranità era limitato in misura variabile a seconda dei patti con cui le comunità si erano sottomesse. Le limitazioni riguardavano anzitutto l'applicazione della legislazione genovese, a cui la comunità poteva anteporre il proprio diritto, e l'attività giurisdizionale ed amministrativa, che poteva essere affidata a podestà scelti dalle popolazioni locali, sia pure tra i cittadini genovesi⁹. Inoltre esse toccavano direttamente le finanze statali, perché sulle terre suddite il comune di Genova aveva come norma una potestà impositiva piena, a cui ricorreva a propria discrezione per soddisfare le esigenze del bilancio, mentre nelle terre convenzionate i prelievi a favore del fisco centrale erano consentiti solo entro ambiti più o meno ristretti, precisati nelle convenzioni di sottomissione o da esse deducibili.

Sebbene valido in prima approssimazione, tutto ciò non implica affatto che i confini tra le due categorie fossero netti ed immutabili. Nella realtà, la condizione delle terre convenzionate si presentava come una gamma di caratteri che sfumavano tra due estremi: da un lato vi erano quelle con un legame di dipendenza tanto stretto da assimilarle alle suddite; dall'altro vi erano le comunità con un legame poco più che formale e con un'autonomia tanto larga da essere considerate *loca immunia*.

⁶ *Liber iurium reipublicae genuensis*, in HPM, Torino 1854-1857, II, col. 1488c.

⁷ A.S.G., *Archivio segreto*, n. 525, c. 95 r.

⁸ A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, c. 54 r.; ma si tratta di espressione d'uso corrente nei documenti del tempo.

⁹ V. in proposito le considerazioni di V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento: per il VII centenario della battaglia della Meloria*. Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2, 1984), pp. 444-446.

Un'altra variabile era rappresentata dalle modalità di esercizio del potere. Nelle terre suddite e nelle convenzionate, infatti, il comune genovese poteva esercitare in proprio il dominio utile, ma poteva anche cederlo ai privati sotto forma di beneficio feudale, riservandosi soltanto il dominio superiore e diretto; in tale caso i poteri legislativi, giudiziari, amministrativi e fiscali erano attribuiti interamente al feudatario in cambio del suo giuramento di fedeltà¹⁰.

Se si considerano anche i mutamenti intervenuti nei rapporti giuridici tra Genova e le comunità per effetto di rivolte, eventi bellici, dominazioni straniere, ecc. diventa evidente che agli albori dell'età moderna l'ordinamento del territorio facente capo al comune di Genova si presentava come un complicato mosaico.

2. - La complessità della situazione emerge in termini netti quando si considerano la natura, l'entità e la distribuzione territoriale dei carichi fiscali spettanti al comune di Genova e riconducibili tecnicamente alle tre grandi categorie delle imposte dirette, delle imposte indirette e delle private.

Il principale tributo diretto era l'*avarìa*: termine antichissimo se già nel 1229, sottomettendosi al comune di Genova alle stesse condizioni degli uomini di Rapallo e di Sestri, quelli di Levanto dichiararono di accettare « quod terre et possessiones eorum extimentur et expendant in comuni Ianue secundum quod alii de districtu Ianue expendant et faciunt missiones et avarias in comuni Ianue »¹¹. Il termine era usato genericamente per indicare un onere straordinario (*avarìa, spendium*)¹² ed aveva finito per identificarsi con le somme che i privati dovevano versare allo stato per la copertura delle sue necessità finanziarie.

A seconda della natura di queste ultime, si parlava di avarie ordinarie e straordinarie. Le prime erano dovute ogni anno ed erano fissate in proporzione degli imponibili, che venivano stimati con apposite rilevazioni e poi restavano invariati sino al successivo accertamento. Le avarie straordinarie,

¹⁰ V. ad es. l'atto di investitura del feudo di Masone in Raffaele Spinola nel 1376 (*Liber iurium* cit., II, coll. 821-824). Sul problema in generale cfr. R. PAVONI, *Signorie feudali fra Genova e Tortona nei secoli XII e XIII*, in *La storia dei Genovesi*, IV, Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova. Genova, 28-29-30 aprile 1983, Genova 1984, pp. 277-329.

¹¹ *Liber iurium reipublicae genuensis* cit., I, coll. 842-843.

¹² V. POLONIO, *L'amministrazione* cit., p. 251.

invece, erano percepite saltuariamente, in occasione di gravi necessità, ed erano fissate come norma in proporzione delle ordinarie, ossia in termini di soldi e denari per ogni lira di tributo ordinario.

Mentre le avarie riscosse in città sino al 1490¹³ avevano il carattere di un « focatico », cioè di un'imposta a carico dei singoli capifamiglia¹⁴, le avarie riscosse nel dominio ebbero sempre la forma di contingenti fiscali dovuti dalle singole comunità (che ne erano quindi responsabili verso il comune) e proporzionati al valore delle proprietà fondiarie dei loro abitanti.

Come si è accennato, la valutazione degli imponibili era oggetto di rilevazioni *ad hoc*, chiamate *caratate* e di origine molto antica. Quando nel 1431 il governatore di Milano e l'Ufficio dei Dieci di Balia ne ordinarono una nuova, per giustificare la decisione ricordarono che da molti anni non si erano più fatte « partitiones super certa mensura et regula caratate que iam longis temporibus fuerant instituta », sebbene nel frattempo il mutare delle fortune umane avesse reso molte terre sterili ed altre migliorate; pertanto occorreva provvedere affinché la « regula seu caratata » fosse riveduta e corretta « iuxta facultates uniuscuiusque terrarum »¹⁵.

L'operazione fu più volte ripetuta negli anni seguenti. Per restare nell'ambito cronologico scelto, ricordo la caratata pubblicata nel 1465 con durata quinquennale¹⁶ e quella del 1469, destinata a restare in vigore per dieci anni, ma prorogata sino al 1485¹⁷. Nel 1486 fu pubblicata una nuova

¹³ Sull'abolizione dell'imposta diretta a Genova nel 1490 v. H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV/1-2 (1905-1906), ed in particolare XXXV/2, pp. 141-146.

¹⁴ Il termine « focatico » è quello usato a Genova nel Quattrocento e si riferisce ad un tributo diretto che era pagato dai capifamiglia (e quindi era un focatico in senso stretto), ma il cui importo era proporzionato in qualche modo alla ricchezza del nucleo familiare; da ciò deriva l'espressione *avarìa capitis et posse* con cui era anche indicato. Per la fissazione degli imponibili si seguiva una procedura complessa di cui A. BORLANDI ha descritto le prime fasi con riferimento al c.d. « catasto » del 1454 (*Ragione politica e ragione di famiglia nel dogato di Pietro Fregoso*, in *La storia dei Genovesi*, IV cit., pp. 390-399). Dall'esame di altre operazioni simili effettuate qualche anno più tardi, si rileva peraltro che le procedure potevano anche seguire uno schema meno elaborato se non addirittura rozzo.

¹⁵ A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, cc. 53 r.-55 r.

¹⁶ *Ibidem*, c. 103 v.; lettere patenti 3.01.1466 e 26.04.1466 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 729, pp. 2-5 e 23).

¹⁷ Decreto 24.05.1469 (A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, cc. 103 v.-105 r.).

caratata, la cui compilazione aveva subito notevoli ritardi e per la quale era stata nuovamente prevista una durata decennale¹⁸; questa volta la scadenza fu rispettata e nel 1496 la caratata fu effettivamente rinnovata¹⁹. In seguito sono documentabili un catasto pubblicato nel 1509²⁰; un nuovo accertamento deciso nel 1519 e terminato nel 1520²¹; ed una caratata deliberata nel 1531, conclusa soltanto nel 1535 a causa di vari impedimenti ed applicata a partire dal 1536²².

Circa le procedure di rilevazione degli imponibili, a partire dal 1469 almeno gli accertamenti furono affidati a due commissari genovesi che percorrevano il dominio in compagnia di due sindaci (poi aumentati a quattro), eletti dalle comunità rivierasche con funzioni di controllo e contraddittorio; conclusa questa fase, gli otto *Officiales caratate*, considerate le notizie raccolte dai commissari ed udito il parere dei rappresentanti locali, fissavano il nuovo riparto dell'avaria ordinaria, che a nome delle supreme autorità genovesi era poi notificata ai giurisdicenti interessati.

Per le caratate promulgate dal 1465 al 1535, le fonti consultate si limitano generalmente ad indicare gli importi del tributo, senza alcun cenno agli elementi conoscitivi raccolti dai commissari²³. La sola eccezione di rilievo è costituita da una diffusa relazione, datata 4 novembre 1531 e contenente

¹⁸ Decreto. 18.12.1486 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1806, cc. 114 r.-115 r.) e 22.12.1486 (A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, cc. 112 v.-114 r.), v. anche le lettere patenti. 12.01.1487 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 733C).

¹⁹ Oltre a confrontare i contingenti dell'avaria ordinaria nel 1487 con quelli dell'avaria straordinaria applicata con lettere patenti 9.08.1501 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3077), si vedano gli accenni alla nuova caratata formulati a proposito della podesteria di Voltri nelle lettere patenti 23.02.1509 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3087) e nella deliberazione 10.07.1520 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3111).

²⁰ Lettere patenti 23.02.1509 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3087).

²¹ Lettere patenti 8.01.1519 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1831, cc. 76 v.-77 r.), istruzioni 22.06.1519 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3108) e lettere patenti 5.03.1520 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3110).

²² Lettere patenti 10.06.1531 (A.S.G., *Senato*, n. 1208) e lettere patenti 15.11.1535 (A.S.G., *Senato*, n. 1214): v. anche A.S.G., *Camera del Governo: Finanze*, nn. 1949-1950 e 1951.

²³ Per la caratata del 1486, ad esempio, risulta per certo che i commissari avevano raccolto in un manuale le notizie « de bonis mobilibus et immobilibus ambarum rippariarum et numero capitum, situ et natura locorum » (A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, cc. 112 v.); ma di esse nulla ci è pervenuto, ad eccezione forse di qualche frammento (A.S.G., *Archivio segreto*, nn. 733B, 733C, 733D e 733E).

ampie informazioni sugli imponibili, sui tributi, sulle popolazioni e sulle risorse economiche delle singole comunità; il rapporto fu utilizzato forse come base di riferimento per la nuova caratata deliberata nel giugno del 1531, tanto è vero che venne sottoscritto dai commissari ad essa preposti e depositato presso il loro cancelliere, ma la sua struttura è conforme alle istruzioni impartite per la caratata del 1519 e ciò induce a ritenere che le notizie siano, almeno in parte, quelle raccolte in occasione di tale rilevamento. Mi riferisco al «Registrum carattate seu extimationis bonorum totius ripariae orientalis et occidentalis», conservato in originale ed in copia nell'Archivio di Stato di Genova²⁴ ed oggetto nel 1933 di una pessima edizione²⁵.

Esaminando la distribuzione territoriale delle avarie ordinarie in vigore dal 1465 al 1552, si individuano immediatamente le comunità suddite e quelle convenzionate ad esse assimilabili, vuoi perché nei patti di sottomissione accettarono di pagare l'avaria ordinaria, vuoi perché il comune di Genova ne interpretò le clausole in tale senso; quest'ultima situazione, che riguardava soprattutto S. Remo e traspare anche dalla tenuità del suo contingente, fu causa di un grave e prolungato contenzioso (Tabella 1).

In pratica, se ci si basa sui risultati del censimento del 1607, si può affermare che, tra la metà del Quattro e la metà del Cinquecento, l'imposta colpiva circa la metà delle popolazioni di terraferma soggette al dominio diretto di Genova. Quanto al suo ammontare globale, l'avaria ordinaria rimase stabile per quasi un secolo nella misura di L. 25.000 annue, così distribuite per zone geografiche:

	Le tre podesterie	Ponente	Levante	Oltregiogo	Totale
1466-1468	5.400	10.767	9.525	—	25.692
1469-1486	5.575	10.417	9.795	—	25.787
1487-1496	5.550	10.720	9.610	565	26.445
1497-1508	6.075	10.365	9.380	555	26.375
1509-1519	6.000	10.160	9.647	—	25.807
1520-1535	6.475	7.945	10.143	305	24.868
1536-1552	6.565	8.135	10.307	305	25.312

²⁴ A.S.G., *manoscritti*, nn. 797 e 797bis.

²⁵ G. GORRINI, *La popolazione dello stato ligure nel 1531 sotto l'aspetto statistico e sociale*, in *Atti del congresso internazionale per gli studi sulla popolazione* (Roma, 7-10 settembre 1931), I, Roma 1933, pp. 521-575.

L'avaria costituiva una risorsa notevole per lo stato genovese: da un terzo alla metà delle spese di amministrazione (esclusi gli interessi passivi e gli oneri militari straordinari)²⁶. Questo in termini di competenza. Di fatto, le comunità non sempre versavano puntualmente le tre rate quadrimestrali in cui era frazionata l'avaria annuale e talvolta accumulavano debiti rilevanti. Dal canto suo, la mano pubblica si cautelava offrendo agli eventuali garanti uno sconto dell'8% sul dovuto e minacciando l'invio nelle comunità morose di « uno de' nostri cavalieri cum la sua comitiva », incaricato di restarvi a spese della comunità stessa fino alla liquidazione integrale dei debiti²⁷; nei momenti di maggior bisogno o nei casi di morosità prolungata, l'esattore era autorizzato ad arrestare i più ricchi del paese ed a pignorare i beni²⁸.

Normalmente i pagamenti dovevano essere fatti in denaro, ma in via eccezionale furono ammessi anche quelli in natura, ad esempio in giornate di lavoro per servizi pubblici²⁹.

Sinora si è detto delle avarie ordinarie, tributo diretto con cadenza annuale destinato a parziale copertura delle spese correnti. Se sorgeva qualche necessità imprevista, il comune di Genova ricorreva ad imposizioni straordinarie, che in città assumevano per lo più la forma di « addizioni » al focatico³⁰ e nel dominio consistevano in avarie straordinarie od in leve di uomini. In tali circostanze il contributo non era preteso soltanto dalle comunità suddite, ma poteva essere chiesto anche alle comunità convenzionate esentate dall'avaria ordinaria e persino ai *loca immunia*.

Nel periodo qui considerato una delle prime avarie straordinarie fu quella istituita nel giugno 1469 allo scopo di finanziare l'armamento di una trireme per due mesi; l'importo fu di L. 1.116 e vi concorsero anche alcune comu-

²⁶ M. BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale: Genova 1340-1529*, Genova 1973, p. 556.

²⁷ Tra i vari esempi, v. le lettere patenti 14.01.1474 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 733C).

²⁸ Ordinanza 7.01.1466 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 729, pp. 9-10) e 9.07.1466 (*ibidem*, p. 35); lettere patenti 15.11.1648 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 717).

²⁹ Si veda ad es. in A.S.G. (*Archivio segreto*, n. 733B) il bel rendiconto dei debiti accumulati tra il 1437 ed il 1454 dalla podesteria di Sestri Levante per l'annua avaria di L. 700 ed i vari modi in cui furono liquidati.

³⁰ Dopo l'abolizione dell'imposta diretta (1490) la copertura fu invece ricercata in un massiccio ricorso all'imposizione indiretta.

nità convenzionate (Diano, Albenga e Savona)³¹. Pochi mesi più tardi si ebbe bisogno di soldati per espugnare il castello di Ventimiglia e nelle riviere di Ponente si fece una leva di 360 uomini, di cui 55 a carico di Savona³².

Più onerose furono le imposte straordinarie create nel decennio seguente: nel giugno 1475, per armare 10 galere, si assegnarono L. 7.441 alle comunità del Ponente, includendovi quelle convenzionate e Giustenice («attento quod finitum est tempus immunitatis sue»)³³ e nel settembre 1476 si chiesero alle due riviere ed all'oltregiogo L. 10.748 per armare una flotta contro gli aragonesi³⁴. Nel 1477 i balzelli furono due: una leva di 331 balestrieri per riprendere il Castelletto³⁵ e L. 6.680 per l'armamento navale³⁶; altre L. 7.450 furono domandate nel 1478 per combattere i pirati che infestavano le coste e per l'occasione il contributo fu chiesto anche alle comunità della valle di Oneglia, di cui erano investiti i Doria, a Portovenere ed a Lerici, luogo considerato immune³⁷.

Di un certo interesse sotto l'aspetto tecnico furono i provvedimenti del 1483 quando, per la guerra di Sarzana, si ordinò una nuova leva di 4.698 uomini « cum stipendio ac provisione » per due mesi, per la quale Genova si appellò, oltre che a Savona, Albenga, Diano e Lingueglietta, anche a Noli ed al Finale³⁸. In seguito alle resistenze opposte dalle popolazioni, dapprima si ammise la possibilità di versare l'equivalente in denaro in ragione di L. 12 per ogni uomo/bimestre e poi si dimezzò il carico, portandolo ad un solo mese od a L. 6³⁹.

³¹ Lettere patenti 2.06.1469 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1799, cc. 29 v.-30 v.).

³² Lettere patenti 23 e 26.09.1469 (*ibidem*, cc. 40 r.-41 r.).

³³ Lettere patenti 12.06.1475 (*ibidem*, cc. 275 v.-277 r.).

³⁴ Lettere patenti 22 e 23.09.1476 (*ibidem*, cc. 147 r.-148 v.).

³⁵ Lettere patenti 28.03.1477 (*ibidem*, cc. 334 v.-335 v.).

³⁶ Lettere patenti 30.05.1477 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1800A, cc. 54 v.-56 v., e n. 717).

³⁷ Lettere patenti 22.04.1478 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 733C).

³⁸ Ordinanza 5.07.1483 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1805, cc. 176 v.-179 r.) e 7.07.1483 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1806, c. 144 v.).

³⁹ Lettere patenti 23, 26 e 30.07.1483, 11 e 18.08.1483 e 20.11.1483 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1805, cc. 184 r.-186 r., 189 v.-191 v. e 216 v.-217 v.); lettere patenti 23.05.1484 (A.S.G., *Senato*, n. 1199).

Non mi pare il caso di proseguire in quella che, mancando una rilevazione sistematica, è mera esemplificazione. Mi limito a ricordare che le avarie e le leve straordinarie degli anni seguenti furono sovente giustificate con la necessità di armamenti navali e che il carattere ricorrente di tali bisogni fu probabilmente alla base di una nuova imposta diretta a carattere ordinario, che sarà istituita nel corso del Cinquecento a carico del dominio: la «tassa delle galere».

A differenza delle avarie, i tributi indiretti percepiti dal governo genovese o dalla Casa di San Giorgio nelle comunità di terraferma sono mal conosciuti, sia nella loro natura, sia soprattutto nella loro incidenza quantitativa.

Il più importante era senza dubbio la gabella del sale, la cui importazione era concentrata a Genova e che era poi smistato in regime di monopolio nel dominio od all'estero. Grazie agli studi di Sieveking e di Gioffré⁴⁰, sappiamo ormai abbastanza bene come si distribuissero le vendite tra la metà e la fine del Trecento: su un ricavo globale di circa L. 50.000 annue, un terzo spettava a Genova e due terzi alla terraferma; anche tenuto conto del sale inoltrato verso l'interno, lo smaltimento nel dominio restava predominante rispetto a quello cittadino. Del resto un sintomo significativo dell'importanza attribuita dal comune alle vendite nello stato è rappresentato dalla cura con cui si riservò la *cabella salis* nelle convenzioni stipulate con le popolazioni locali⁴¹.

Per il periodo qui considerato, non esistono purtroppo studi comparabili con quelli citati e forse occorrerà attendere il riordinamento dell'archivio di San Giorgio per renderli possibili. Se si considera tuttavia che il numero delle rivendite nel distretto crebbe da 15 nel 1371⁴² a 18 nel 1494⁴³ ed a 19 nel 1563⁴⁴ e che nel 1531 Genova ospitava appena un quinto della popolazione dello stato⁴⁵, si può supporre che la privativa del sale nel di-

⁴⁰ H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo* cit., p. I, p. 116; D. GIOFFRÉ, *Il commercio genovese del sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV*, in «Bollettino ligure», 1958, p. 23.

⁴¹ Ne è un esempio la convenzione dell'8.03.1241 con gli uomini di Porto Maurizio (*Libri iurium* cit., I, col. 997).

⁴² H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo* cit., p. I, p. 116.

⁴³ A.S.G., *manoscritti*, n. 688, cc. 11 v.-15r.

⁴⁴ H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo* cit., p. II, pp. 169-170.

⁴⁵ Per la popolazione di Genova v. G. FELLONI, *Popolazione e case a Genova nel 1531-35*.

stretto continuò a fornire un introito sostanzioso alla finanza pubblica. Ciò era riconosciuto negli stessi documenti ufficiali⁴⁶ e fu certo in considerazione di tale rilievo che, volendo spegnere l'esteso contrabbando, nel 1501 si ordinò a tutte le comunità del dominio di inviare ogni anno a Genova un sindaco che garantisse lo smaltimento del sale nei rispettivi territori⁴⁷.

Le popolazioni del dominio erano soggette inoltre ad alcune imposte indirette, che erano di spettanza del governo centrale (o di San Giorgio) e che colpivano non le comunità locali in quanto enti pubblici, ma i loro abitanti in quanto operavano in settori fiscalmente rilevanti⁴⁸.

Senza approfondire i dettagli o precisare le normative, compito non facile data la complessità della materia e la scarsità degli studi, tra le imposte in vigore a Genova e nel distretto ricordo in primo luogo il dazio sul commercio marittimo (i c.d. *carati maris*), che era riscosso sulle merci sbarcate a Genova o nelle riviere e provenienti dall'estero o da altri luoghi dello stato; e sulle merci imbarcate a Genova o nelle riviere e destinate all'estero o ad altri luoghi dello stato. Tra le minori vi era la *ripa grossa*, che colpiva le compra-vendite di beni mobili, una gabella *securitatum*, cioè sulle assicurazioni marittime, un dazio sul grano importato per via di mare e di terra, un diritto sull'olio introdotto nel od estratto dal dominio, ecc.

Per quanto si può presumere in mancanza di indagini specifiche e prescindendo sempre dai fenomeni di traslazione dei tributi, l'esazione delle imposte indirette nel dominio forniva cespiti nettamente inferiori a quelli

Quanto alla popolazione delle riviere e dell'oltregiogo (esclusi i feudi imperiali), estrapolando le risultanze della caratata del 1531 si ottiene una cifra approssimativa di 219.000 abitanti.

⁴⁶ Nelle lettere patenti 21.05.1483 ai giurisdicenti del Levante si legge: « nota vobis est conditio salis nostre civitatis quantumque emolumenti afferat comperis nostris, ita ut inter prima huius rei publice membra hoc computari posset ... » (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1805, cc. 174 v.-175 r.). E nelle lettere patenti 7.03.1509 con enfasi maggiore: « le cabelle del sale ... sono l'occhio dricto del magnifico officio de Sancto Georgio » (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3087).

⁴⁷ Lettere patenti 13.08.1501 (A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1814, cc. 59 v.-60 r.).

⁴⁸ Per la natura di tali imposte si vedano soprattutto le opere di C. CUNEO, *Memorie sopra l'antico Debito Pubblico, mutui, compere e banca di S. Giorgio in Genova*, Genova 1842; H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo* cit.; E. MARENGO - C. MANFRONI - G. PESSAGNO, *Il Banco di San Giorgio*, Genova 1911; R. DI TUCCI, *Le imposte sul commercio genovese fino alla gestione del Banco di S. Giorgio*, Bergamo 1930, e il *Liber Institutionum Caesellarum Veterum Communis Ianue* edito da D. GIOFFRÉ, Milano 1967.

raccolti in città. Ciò dipendeva in primo luogo dalla tendenza della capitale a monopolizzare il commercio marittimo e ad imporre il transito nel proprio porto anche al traffico delle riviere⁴⁹. Questa politica, perseguita sempre più tenacemente tra il Quattrocento e la metà del Seicento, soddisfaceva varie esigenze: la necessità di garantire l'approvvigionamento annonario della città anche a spese del dominio; la convenienza per l'erario di concentrare a Genova la riscossione delle imposte, così da facilitare i controlli e risparmiare le spese di esazione; l'interesse del ceto mercantile ed armatoriale genovese ad impadronirsi del cabotaggio locale. In secondo luogo, sebbene l'area della loro applicazione abbracciava nominalmente tutto il dominio da capo Corvo a Monaco, dalle imposte suindicate erano esentati gli abitanti di numerose comunità, tra cui San Remo, Porto Maurizio, Albenga, Levante, Spezia e Portovenere. Le loro franchigie, che scaturivano dalle convenzioni di sottomissione o da privilegi successivamente ottenuti, consistevano per lo più nella facoltà di importare da Genova in esenzione i generi destinati al proprio consumo.

Alle precedenti bisogna aggiungere un ultimo gruppo di imposte, che si riscuotevano anch'esse a beneficio del fisco genovese, ma in un ambito territoriale ridotto, corrispondente *grosso modo* ai territori di più antico e saldo possesso. Si tratta delle imposte sulla vendita al minuto del grano (*gombeta grani*) e del vino (*pinta vini*), riscosse nelle tre podesterie suburbane ed in quelle di Recco, Rapallo, Chiavari, Sestri e Spezia; il loro gettito era molto modesto ed intorno all'anno 1500 non superava qualche migliaio di lire.

3. La fiscalità genovese non era certo l'unica che gravasse sulle popolazioni di terraferma. Su di esse pesava anche l'onere di una struttura incaricata di provvedere all'amministrazione interna della comunità, ai suoi bisogni essenziali, alla gestione dei beni collettivi.

La relazione del 1531, sebbene si riferisca soltanto alle comunità soggette all'avaria ordinaria, offre un quadro eloquente della burocrazia municipale, che annoverava funzionari di vario grado, scrivani, sbirri, campari e messi; il maestro di scuola era una presenza quasi costante; fabbri, medici, barbieri e notai non erano infrequenti. A tutti si doveva dare una retribu-

⁴⁹ Per la politica di accentramento portuale v. da ultimo R. SAVELLI, *Un seguace italiano di Selden: Pietro Battista Borghi*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», III (1973), pp. 13-76.

zione, che per alcuni era una semplice integrazione dei proventi delle condanne, ma per altri poteva anche essere consistente. In parecchie comunità c'era un orologio pubblico e bisognava pure spendere qualche lira ogni anno per la sua manutenzione; ovunque era prassi normale versare qualcosa alla chiesa per scopi di culto. In aggiunta a tutte queste voci di spesa ve n'era poi una particolarmente onerosa: l'avaria ordinaria che occorreva pagare al governo centrale e che, come si è detto, ricadeva sulla comunità nel suo complesso.

Sono queste le ragioni che giustificano l'esistenza di una finanza locale più o meno sviluppata ed articolata, con la quale fronteggiare le spese comuni. Stando alla caratata del 1531 non mancavano i beni patrimoniali, rappresentati da terre indivise di proprietà collettiva: bandite, pascoli e boschi sono segnalati un po' ovunque e spesso rappresentavano l'introito unico o preponderante. Ma non mancavano neppure i dazi sulle principali derrate (pane, vino, grascia⁵⁰ e pesci), gabelle sul bestiame ammesso ai pascoli, diritti di verifica delle misure, pedaggi (ad es. a Vezzano).

Di apparati tributari locali si ha notizia anche da fonti diverse dalla caratata, che non prende in considerazione le comunità esenti dall'avaria ordinaria. A Varazze ed a Noli, uniche fra tutte le circoscrizioni del dominio, a fine Quattrocento si riscuoteva una *cabella salis* a beneficio proprio anziché del fisco genovese⁵¹. Per Ventimiglia, stando agli atti di una vertenza sorta tra le ville e la città e sottoposta al Senato genovese nel 1512, si parla di gabelle, imposte dirette (*collectas*), bandite e pascoli che avrebbero fornito all'intera comunità introiti cospicui (5.000 ducatonì l'anno)⁵².

Nelle città maggiori la macchina del fisco era più elaborata, anche per il ruolo più incisivo da esse svolto in campo politico e militare. È soprattutto il caso di Savona, di cui – grazie ai libri contabili dei suoi *magistri rationales* – conosciamo il prodotto e la struttura del sistema fiscale alla vigilia della caduta in mani genovesi (1528); gli introiti delle gabelle oscillavano, a seconda degli anni, intorno alle 70-80.000 lire savonesi (circa L. 25.000 in moneta genovese) e provenivano da una gamma estesa di tributi: dazi sull'im-

⁵⁰ Ossia formaggi, burro, candele, salsiccie, carni salate, ecc. (C. CUNEO, *Memorie sopra l'antico Debito Pubblico* cit., pp. 178-179).

⁵¹ A.S.G., *manoscritti*, n. 688, c. 13 r. (« cabella venditur pro commune Varagini... cabella est dicti communis Nauli »).

⁵² A.S.G., *Archivio segreto*, n. 3093.

portazione, la lavorazione o la vendita di derrate alimentari (come vino, cereali, formaggi, legumi, bestiame, pesci, ecc.); diritti sulle importazioni, le esportazioni ed il transito di materie industriali, semilavorati e prodotti finiti; imposte di fabbricazione sui laterizi e sul vasellame, ecc.⁵³.

Le risorse degli erari locali, tuttavia, bastavano raramente a soddisfarne gli impegni e quasi mai li sopravanzavano. La ricerca di nuovi cespiti per colmare il deficit non era tollerata dal governo genovese e quando gli uomini di Celle tentarono una riforma nel 1493 furono seccamente bloccati: « nihil novi imponatis aut exigatis nullamque novitatem faciatis: non enim ad vos spectat cabellas novas imponere vel impositas augere »⁵⁴.

L'unico sistema ammesso per la saldatura del bilancio consisteva nell'introdurre un'imposta diretta di importo identico al disavanzo e tecnicamente conforme ai criteri generali enunciati in una legge del 1403 per il riparto delle avarie (« De collectis districtualibus imponendis »)⁵⁵. In base ad essa il carico doveva essere distribuito per 2/3 *ad libram* (cioè in proporzione dei beni) e per 1/3 *pro capite*. La prima quota era dovuta come norma su tutte le terre e da tutti i proprietari, a meno che fossero cittadini di Genova (perché pagavano già in città per i loro beni ovunque posti) o che godessero di qualche immunità; in tale caso la quota di carico spettante ai proprietari franchi ricadeva sugli altri. Al pagamento del terzo residuo dovevano concorrere tutti gli uomini da 17 a 70 anni, esclusi gli assenti, gli infermi e gli invalidi alle armi; il loro onere non poteva però eccedere i 5 soldi a testa.

Lo strumento tecnico per la ripartizione *ad libram* era costituito dai ruoli redatti a tale scopo nelle singole comunità e sui quali si basavano generalmente gli *officiales caratate* per fissare l'avaria ordinaria; così, mentre le caratate tendevano ad assicurare un'equa distribuzione dei tributi diretti tra le varie comunità, i ruoli o registri (com'erano anche chiamati) servivano in

⁵³ A.S.G., *Camera del Governo: Finanze*, n. 4; E. MARTINENGO, *L'economia savonese nel XVI secolo*, tesi di laurea discussa nella facoltà di economia e commercio dell'università di Genova nell'anno acc. 1969/1970; N. CERISOLA, *Storia di Savona*, Savona 1982, p. 242.

⁵⁴ A.S.G., *Archivio segreto*, n. 1812, c. 22 r.

⁵⁵ A.S.G., *Archivio segreto*, n. 717 e *Magistrato delle comunità*, n. 818. Come appare dal testo, la legge regolava soltanto il riparto delle avarie ordinarie e straordinarie, ma fu poi estesa alle comunità locali per la copertura del disavanzo; il sistema restò in vigore sino alla fine del sec. XVIII.

teoria a garantire un'equa partecipazione di tutti i proprietari terrieri al pagamento del bilancio della comunità⁵⁶.

4. Quale fosse il peso della fiscalità nel dominio non è facile a calcolarsi: troppi sono gli elementi di cui avremmo bisogno e di cui difettiamo. Da quel che si può intuire dai documenti conosciuti, è probabile che la pressione tributaria di Genova sul dominio tra Quattrocento e Cinquecento fosse addirittura minore di quella calcolabile per la metà del sec. XVII, che era decisamente modesta⁵⁷. Qualunque sia il giudizio possibile, resta il fatto che i rapporti tra il fisco e le comunità locali furono spesso travagliati da contrasti e contestazioni. In alcuni casi ciò provenne da situazioni contingenti, che impedirono alle popolazioni il pagamento delle imposte e suscitavano la reazione del governo centrale. In altri casi le questioni sorsero a causa di incongruità del sistema tributario o di evidenti sperequazioni. Ad esempio i cittadini genovesi pagavano le imposte soltanto a Genova ed erano soprattutto imposte indirette sui consumi, non commisurate ai beni; di conseguenza, le imposte sulle terre possedute nel dominio ricadevano non solo formalmente, ma anche sostanzialmente sulle popolazioni locali. Il problema fu sottoposto più volte all'attenzione del governo, ma venne sempre risolto in termini favorevoli ai cittadini genovesi. Soltanto nel 1509, a fronte di una ennesima protesta dei sindaci delle tre podesterie suburbane e pur mantenendo fermo il principio generale (le terre pagavano l'avaria se possedute da o comperate dai « villici », mentre erano esenti se appartenevano a cittadini), lo si temperò alquanto precisando che la qualifica di cittadini ed il connesso privilegio fiscale spettavano soltanto a coloro le cui famiglie erano iscritte nei ruoli dell'ultimo focatico cittadino, che risaliva ad almeno un ventennio prima⁵⁸.

⁵⁶ Nella caratata del 1531 il legame con i ruoli locali dei proprietari terrieri è attestato usualmente dalla formula « et primo, veduto el loro registro e datoli solenne sacramento, habiamo trovato el loro poder e valsente montar a la somma de libre ... » (A.S.G., *manoscritti*, n. 797bis).

⁵⁷ G. FELLONI, *Distribuzione territoriale: della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova (sec. XVI-XVIII)*.

⁵⁸ Decreto 29.04.1509: « Illos appellari et censeri debere cives Ianue et pro civibus Ianue ac gaudere beneficio suprascripte deliberationis quorum nomina vel patrum suorum scripta sunt et esse reperiantur in manualibus avarie ultimo loco facte et sic pro presenti et pro futuro » (A.S.G., *manoscritti venuti da Parigi*, n. 20, c. 162 r.).

Spesso le contestazioni furono d'ordine politico e riguardarono le comunità convenzionate, dove – come si è accennato – l'applicazione di tributi a beneficio dell'erario genovese era regolata dai patti di sottomissione. Ad esempio, quando gli uomini di Bolano si assoggettarono a Carlo VI re di Francia, allora signore di Genova, concordarono che la comunità sarebbe stata esente da qualsiasi imposta genovese presente o futura (« ab omnibus prestacionibus, imposicionibus et collectis per dominium regium et comunem Ianue imponendis ... ac angariis personalibus »); in cambio, si impegnarono a pagare ogni anno 100 lire per il salario del podestà e del castellano ed a fornire in caso di guerra, non più di due volte l'anno e purché servissero nella riviera di Levante, sei uomini spesati per dieci giorni⁵⁹.

È raro comunque che gli obblighi finanziari verso Genova fossero specificati con tanta minuzia; per lo più essi erano descritti con formule generiche di controversa interpretazione e furono proprio le invadenze fiscali del comune di Genova a dare esca al fuoco di lunghi contenziosi con le comunità locali. Sono noti i casi di Savona⁶⁰, di Dianio⁶¹, di Spezia⁶², di Noli⁶³ e di San Remo⁶⁴, sui quali non è quindi il caso che mi soffermi; in realtà essi furono la punta emergente di un fenomeno che coinvolgeva le stesse strutture politiche dello Stato ed aveva le sue radici nel passato.

Nella storia di Genova le esigenze finanziarie scaturenti dalla sua ambizione a farsi stato regionale, la rivalità di Savona e la natura degli insediamenti umani, stretti tra i monti ed il mare, furono le coordinate principali del quadro storico che vide l'affermazione del comune cittadino nel Duecento, il suo tormentato consolidamento interno ed infine la nascita della repubblica.

Il precoce successo di Genova sul piano regionale fu certo il frutto di un'efficace attività militare, ma fu anche (e forse soprattutto) il risultato di laboriosi compromessi che le permisero di inglobare in modo incruento

⁵⁹ *Liber iurium* cit., II, coll. 1400-1401.

⁶⁰ N. CERISOLA, *Storia di Savona* cit.

⁶¹ V. DAMONTE, *Convenzioni di Genova con i Dianesi*, Dianio Marina 1982.

⁶² R. DI TUCCI, *Le imposte* cit., pp. 53-54.

⁶³ B. GANDOGLIA, *In republica: vita intima degli uomini di Noli studiata nell'archivio del Comune*, Finalborgo 1926.

⁶⁴ N. CALVINI, *La rivoluzione del 1753 a San Remo*, parti I e II, Bordighera 1953.

ampie parti della Liguria. Le convenzioni politiche stipulate con le comunità locali, di cui Piergiovanni ha messo in rilievo la complessa tipologia⁶⁵, debbono valutarsi infatti sotto due prospettive contrapposte: da una parte le limitazioni politiche e militari imposte da Genova, dall'altra gli spazi di autonomia che le comunità riuscirono a conservare e che non furono affatto irrilevanti.

Le sottomissioni negoziate, se dapprima favorirono l'allargamento territoriale della sovranità genovese, in un secondo tempo ne divennero una palla al piede. Ciò divenne manifesto nel corso del Cinquecento e della prima metà del Seicento, quando si trattò di procedere all'unificazione amministrativa dello Stato ed alla subordinazione delle risorse regionali al primato economico di Genova. A quel punto le autonomie locali si riveleranno un ostacolo quasi insormontabile e lo stato genovese dovrà riconoscere la sua matrice d'origine: un compromesso pragmatico tra volontà di potenza e tenace individualismo.

⁶⁵ V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici* cit.

Tabella 1 - I contingenti annui dell'avaria ordinaria sul dominio
(in lire genovesi)

	1466/68	1469/86	1487/96	1497/08	1509/19	1520/35	1536/52
<i>Tre podesterie</i>							
Voltri	1.600	1.800	1.725	2.100	2.100	2.200	1.990
Polcevera	2.500	2.450	2.550	2.700	2.600	2.900	3.100
Bisagno	1.300	1.325	1.275	1.275	1.300	1.375	1.475
<i>Riviera di Ponente</i>							
Ventimiglia	900	850	900	900	950	—	—
Penna	25	25	25	25	20	—	—
San Remo	175	180	180	180	180	300	300
Ceriana	200	150	175	200	180	205	185
Triora	1.300	1.280	1.260	1.260	1.200	1.200	1.400
Pieve di Tecò	1.250	1.240	1.200	1.200	1.350	—	—
Taggia	1.350	1.220	1.210	680	850	750	750
Porto Maurizio	2.200	1.850	1.840	1.940	1.500	1.450	1.450
Bussana	66½	95	100	100	90	90	80
Santo Stefano	150	200	220	250	230	230	210
Cervo	250	200	200	180	180	180	200
Andora	850	900	900	950	900	900	900
Pietra	275	305	350	350	350	350	280
Toirano	250	300	350	350	380	405	405
Giustenice	—	—	125	125	100	110	100
Vado	225	300	400	400	300	325	375
Varazze, Celle, Albissola	1.000	1.012	1.035	1.025	1.1150	1.200	1.200
Stella	300	265	250	250	250	250	300
<i>Riviera di Levante</i>							
Recco	525	600	600	700	800	800	864
Rapallo	1.700	1.500	1.500	1.500	1.700	1.750	1.896
Chiavari	2.600	2.650	2.600	2.800	2.800	3.100	3.500
Sestri Levante	600	800	860	800	850	850	650
Levanto	100	100	100	140	100	100	—
Moneglia	750	800	650	550	580	565	380
Castiglione e Lagorara	150	200	200	200	250	250	250
Framura	400	350	350	200	200	210	160
Carro e Castello	50	50	50	50	50	50	50

	1466/68	1469/86	1487/96	1497/08	1509/19	1520/35	1536/52
Monterosso	125	120	150	130	100	111	85
Vernazza	225	225	250	175	120	125	85
Corniglia	125	170	150	90	100	100	75
Manarola	40	50	65	50	50	50	35
Riomaggiore	200	200	194	130	130	135	100
Spezia	1.085	1.220	1.150		1.100	1.150	
Biassa	100	100	106		50	55	
Polverara	40	30	30	1.410	20	20	1.450
Tivegna	125	150	150		140	145	
Arcola	200	130	130	130	130	135	135
Vezzano	350	300	300	300	350	38	338
Trebbiano	35	25	25	25	27	24	24
Lerici	—	25	—	—	—	—	—
Brugnato	—	—	—	—	—	80	80
Godano	—	—	—	—	—	—	150
<i>Oltregiogo</i>							
Fiaccone	—	—	40	30	—	30	30
Parodi	—	—	100	100	—	—	—
Voltaggio	—	—	275	275	—	275	275
Tagliolo	—	—	100	100	—	—	—

INDICE

FINANZE PUBBLICHE

Fonti

Le entrate degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	pag.	3
Le spese effettive e il bilancio degli Stati Sabaudi dal 1825 al 1860	»	51

Studi

Finanze e prezzi in un comune trentino alla metà del Seicento	»	151
Il debito consolidato della repubblica di Genova nel secolo XVIII e la sua liquidazione	»	167
Distribuzione territoriale della ricchezza e dei carichi fiscali nella repubblica di Genova	»	199
La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento	»	235
Il principe ed il credito in Italia tra medioevo ed età moderna	»	253
Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico	»	275
Genova e la contribuzione di guerra all'Austria nel 1746: dall'emergenza finanziaria alle riforme di struttura	»	297
La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza	»	307

MONETA CREDITO E BANCHE

Fonti

Monete e zecche negli Stati Sabaudi dal 1816 al 1860	pag. 317
Corso delle monete e dei cambi negli Stati Sabaudi dal 1820 al 1860	» 377
Un'inchiesta inglese del 1857 sui sistemi monetari di alcuni stati italiani	» 403
L'archivio della Casa di San Giorgio di Genova (1407-1805) ed il suo ordinamento	» 451
Il Banco di San Giorgio ed il suo archivio: una memoria a più valenze	» 461

Studi

Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII	» 471
Monetary Changes and Prices in Italy in the Napoleonic Period	» 497
Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genoves (1541-1675)	» 511
Ricavi e costi della zecca di Genova dal 1341 al 1450	» 537
All'apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600	» 551
Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires de change génoises, XVI ^e -XVIII ^e siècle	» 569
Banca privata e banche pubbliche a Genova nei secoli XII-XVIII	» 583

I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)	pag.	603
Kredit und Banken in Italien, 15.-17. Jahrhundert	»	623
Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII	»	637
Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo d'insieme	»	653
Il capitale genovese e l'Europa da Luigi XIV a Napoleone	»	669
Alle origini della moneta genovese	»	683
Genova organizza la sua zecca e le sue monete cominciano a correre per il mondo	»	691
Crises et scandales bancaires dans la formation du système financier: le cas italien (1861-1982)	»	699



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo